

Legge regionale 24 aprile 2018, n. 18

Disposizioni concernenti termini previsti dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014).

(Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 09.05.2018)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015

Art. 2 Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015

Art. 3 Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015

Art. 4 Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228;

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni stimati, è necessario ridefinire alcuni termini previsti per lo svolgimento di attività il cui compimento è condizionato dalla definizione della nuova disciplina derivante dal recepimento della sopra citata sentenza della Corte costituzionale;

2. È necessario pertanto intervenire sui termini che riguardano la ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara, la stipula della convenzione per il prolungamento delle concessioni nel periodo transitorio e l'approvazione dei regolamenti dei Comuni di Massa e Carrara;

3. È necessario, inoltre, differire il termine per l'adozione del piano regionale cave (PRC) previsto dall'articolo 57 della l.r. 35/2015, in relazione all'esigenza di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 228/2016, nonché per completare lo svolgimento delle attività di partecipazione richieste dal Consiglio regionale in sede di discussione sull'informativa preliminare del PRC ai sensi dall'articolo 48 dello Statuto;

Approva la presente legge

Art. 1

Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014), le parole: “ *entro il 31*

ottobre 2016 ”, sono sostituite dalle seguenti: “ *entro il 31 dicembre 2018* ”.

Art. 2

Autorizzazioni e concessioni esistenti. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 35/2015

1. Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:

“ *7. La convenzione di cui ai commi 5 e 6 è stipulata entro il 30 giugno 2019 e contiene il piano economico-finanziario, nonché le modalità di verifica del rispetto degli impegni assunti per tutto il periodo della proroga.* ”.

Art. 3

Regolamenti comunali. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 35/2015 le parole: “ *31 ottobre 2016* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *30 giugno 2019* ”.

Art. 4

Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all'articolo 57 della l.r. 35/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 35/2015, le parole: “ *due anni dall'entrata in vigore della presente legge* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *il 31 dicembre 2018* ”.